



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. 84 del 29-12-2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 ANNUALITÀ 2018 BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017

In data 29-12-2017 alle ore 09:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente
2	D'ALESSIO ALESSANDRO	VICE SINDACO	Presente
3	SFORZA VINCENZO	ASSESSORE	Assente
4	MONTANARO PASQUALE	ASSESSORE	Presente
5	DE RENSIS FEDERICA	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 11 bis del dlgs. 118/2011 comma 1 dell'articolo sopracitato gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato;
- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Rilevato che:

- il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato;
- la prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato; a tal fine, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);
- i due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che dall'attività preliminare di verifica relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato non risultano enti, aziende e società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica"

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono **non essere** inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Ritenuto pertanto non necessario redigere la del perimetro di consolidamento e della conseguente verifica della rilevanza ai fini del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28 /09/2017 con cui è stato dato atto che questo Comune non ha nessuna società partecipata per cui non si è fatto luogo al piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 .

Visto l'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

DELIBERA

1. di dare atto che non sussistono i presupposti per redigere la relazione relativa all'esito dell'attività preliminare di verifica per la "Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ferrazzano", ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 – coordinato con il D. Lgs. N. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015 in materia di Bilancio Consolidato;
2. di dare atto che, in considerazione dell'assenza di società, aziende o enti, e della irrilevanza ai fini del Gruppo Amministrazione Pubblica, il Comune di Ferrazzano non è tenuto, per l'anno 2017, alla redazione del bilancio consolidato;
3. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.

trasmettere il presente atto ai capigruppo consiliari

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.